DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1992

relativa all'applicazione della direttiva 72/166/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(93/43/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità [1], modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2 e l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che le attuali relazioni tra gli uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia, della Svizzera, dell'Ungheria e della Cecoslovacchia, quali definiti nell'articolo 1, paragrafo 3 della direttiva 72/166/CEE, (« uffici ») i quali provvedono collettivamente alle modalità pratiche per l'eliminazione del controllo sull'assicurazione nel caso di autoveicoli che stazionano abitualmente nei territori dei diciannove paesi, sono disciplinate dalle seguenti convenzioni complementari alla convenzione uniforme sul sistema della Carta Verde tra uffici nazionali di assicurazione del 2 novembre 1951 (« convenzioni complementari »):

— convenzione complementare del 12 dicembre 1973, tra gli uffici nazionali dei nove Stati membri e quelli dell'Austria, della Finlandia, della Norvegia, della Svezia e della Svizzera, estesa il 15 marzo 1986 agli uffici di Portogallo e Spagna e il 9 ottobre 1987 all'ufficio della Grecia;

— convenzione complementare del 22 aprile 1974, tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio dell'Ungheria;

— convenzione complementare del 22 aprile 1974, tra i quattordici firmatari originari della convenzione complementare del 12 dicembre 1973 e l'ufficio della Cecoslovacchia;

— convenzione complementare del 14 marzo 1986 tra l'ufficio della Grecia e quelli della Cecoslovacchia e dell'Ungheria;

considerando che la Commissione ha successivamente adottato le decisioni 74/166/CEE [3], 74/167/CEE [4], 75/23/CEE [5], 86/218/CEE [6], 86/219/CEE [7], 86/220/CEE [8], 88/367/CEE [9], 88/368/CEE [10] e 88/369/CEE [11], relative all'applicazione della direttiva 72/166/CEE e nelle quali si fa obbligo agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un altro Stato membro o nei territori di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera e che sono oggetto delle convenzioni complementari;

considerando che gli uffici nazionali di assicurazione hanno riesaminato ed unificato i testi delle convenzioni complementari e li hanno sostituiti con una convenzione unica (« la convenzione multilaterale di garanzia ») che è stata conclusa il 15 marzo 1991 in conformità dei principi stabiliti dall'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 72/166/CEE;

considerando che la Commissione ha successivamente adottato la decisione 91/323/CEE [12] del 30 maggio 1991, che annulla le convenzioni complementari che richiedono agli Stati membri di astenersi dall'effettuare controlli dell'assicurazione della responsabilità civile per i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio europeo di un altro Stato membro o nel territorio di Ungheria, Cecoslovacchia, Svezia, Finlandia, Norvegia, Austria e Svizzera, sostituendo dette convenzioni complementari con la convenzione multilaterale di garanzia a decorrere dal 1° giugno 1991;

considerando che il 3 dicembre 1992 l'Islanda ha firmato la convenzione multilaterale di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A decorrere dal 1° gennaio 1993 ciascuno Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione

[1] GU n. L 103 del 2. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 129 del 19. 5. 1990, pag. 35.
[3] GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 13.
[4] GU n. L 87 del 30. 3. 1974, pag. 14.
[5] GU n. L 6 del 10. 1. 1975, pag. 33.
[6] GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 52.
[7] GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 53.
[8] GU n. L 153 del 7. 6. 1986, pag. 54.
[9] GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 45.
[10] GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 46.
[11] GU n. L 181 del 12. 7. 1988, pag. 47.
[12] GU n. L 177 del 5. 7. 1991, pag. 25.

della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel territorio dell'Islanda e che sono oggetto della convenzione multilaterale di garanzia tra gli uffici nazionali di assicurazione del 15 marzo 1991.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione delle misure prese in applicazione della presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1992.

Per la Commissione

Leon BRITTAN

Vicepresidente